

Progetto di
CONVENZIONE

tra il Comune di Lugano
(rappresentata dal suo Municipio)

e

la "Fondazione Museo d'Arte della Svizzera italiana, Lugano"
(rappresentata dal Consiglio di Fondazione)

Preambolo:

preso atto della volontà della Repubblica e Cantone Ticino (di seguito detto Cantone) e della Città di Lugano (di seguito detta Città) di unire il Museo Cantonale d'Arte e il Museo d'Arte di Lugano in un'unica struttura denominata "Museo d'Arte della Svizzera italiana, Lugano" (di seguito detto MASIL), gestito dalla "Fondazione Museo d'Arte della Svizzera italiana, Lugano" (di seguito chiamata Fondazione);

considerato come una gestione integrata dei due musei comporterà numerosi vantaggi, in particolare un rafforzamento delle istituzioni attraverso l'unione delle competenze e un'ottimizzazione delle risorse finanziarie e di quelle umane;

considerato come la Città ed il Cantone intendano sostenere il progetto culturale del nuovo Museo mediante contributi finanziari regolari, conformemente alle norme di cui al presente accordo;

riconosciuta pertanto la necessità per la Città da un lato e per la Fondazione dall'altro di regolare le reciproche relazioni al fine di chiarirne i rapporti e le relative aspettative in merito a compiti e finanziamento;

ritenuto che tale impostazione viene pure regolata dal Cantone e dalla Fondazione mediante separata convenzione;

visti gli statuti della Fondazione, che costituiscono parte integrante della presente;

viene stipulata la seguente convenzione.

OBIETTIVI GENERALI E PRESTAZIONI

Art. 1 Obiettivi generali

I progetti artistici e culturali della Fondazione ossequiano le finalità indicate negli statuti e la Città ne ha il pieno rispetto.

Nell'interesse precipuo della Città la Fondazione procede:

- alla valorizzazione ed allo studio del patrimonio artistico del Cantone Ticino ed al sostegno della produzione artistica locale di qualità;

- alla gestione, alla conservazione, alla valorizzazione ed allo studio della collezione d'arte di proprietà della Città nonché delle opere in deposito (come da inventario);
- all'acquisizione in nome e per conto della Città di opere d'arte di qualità da destinare alle collezioni di proprietà della stessa;
- all'esposizione al pubblico di opere d'arte di interesse locale, nazionale e internazionale;
- all'organizzazione di manifestazioni culturali (esposizioni temporanee, conferenze, ecc.) ed alla partecipazione ad iniziative promosse da terzi;
- alla collaborazione con le scuole, gli enti, le associazioni e le persone che operano nel settore delle arti figurative e visive con scopi di interesse pubblico;
- a svolgere un ruolo di consulenza per la Città nell'ambito della tutela, dello studio e della valorizzazione del proprio patrimonio artistico.

Art. 2 Inventario

La Fondazione gestisce e aggiorna l'inventario delle opere di proprietà della Città e di quelle in deposito e lo mette a sua disposizione.

Art. 3 Conservazione e cura delle opere

La Fondazione procede ad una corretta conservazione delle opere di proprietà della Città ed in deposito, garantendone i necessari interventi di restauro.

Art. 4 Acquisizioni

La Fondazione incrementa la collezione della Città tramite nuovi acquisti, donazioni, lasciti e accogliendo depositi.

Art. 5 Esposizione permanente

La Fondazione si impegna a valorizzare la collezione ed il patrimonio che custodisce attraverso l'esposizione delle opere in una mostra permanente.

Art. 6 Esposizioni temporanee

Nell'ambito delle sue attività la Fondazione si impegna a realizzare regolarmente delle mostre di interesse locale, nazionale e internazionale.

Art. 7 Promozione dell'attività

La Fondazione incrementa il proprio pubblico attraverso una mirata strategia di comunicazione e di promozione.

Art. 8 Mediazione culturale

La Fondazione si impegna nello sviluppo di una strategia di mediazione culturale volta ad incrementare la sensibilità del pubblico nei confronti della cultura artistica.

Art. 9 Sponsorizzazioni

La Fondazione si adopera nella ricerca di contributi provenienti da terzi per il finanziamento delle proprie attività.

MODALITA' DI PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 10 Messa a disposizione della collezione

La Città mette gratuitamente a disposizione della Fondazione la propria collezione di opere d'arte senza trasferimento di proprietà. La Fondazione ne può disporre unicamente entro i limiti definiti dalla presente Convenzione e dagli statuti della Fondazione.

Art. 11 Acquisto di opere d'arte

In nome e per conto della Città la Fondazione procede all'acquisto di opere d'arte entro i limiti di credito fissati.

Se la Città acquista direttamente nuove opere d'arte ne informa la Fondazione affinché questa ne possa disporre nell'ambito della sua missione.

Art. 12 Lasciti o donazioni di opere d'arte

La Fondazione non può ricevere lasciti o donazioni di opere d'arte destinate alla collezione della Città in nome proprio e per proprio conto.

Sentita la sua Commissione scientifica preavvisa alla Città l'accettazione di lasciti o donazioni.

Art. 13 Prestiti o depositi di opere d'arte

La Città accetta prestiti o depositi di opere d'arte con il preavviso o su proposta della Fondazione.

La Fondazione può stipulare contratti di prestito o di deposito in nome proprio solo se questi non comportano oneri particolari o condizioni aggiuntive per la Città.

Art. 14 Gestione di prestiti o di depositi

Prestiti e depositi di opere d'arte vengono gestiti dalla Fondazione.

Prestiti e depositi di opere d'arte i cui contratti sono stati stipulati dalla Città vengono gestiti dalla Fondazione con l'accordo di comodanti e deponenti.

Art. 15 Prestito a terzi di opere d'arte

Con le dovute garanzie e unicamente nell'ambito della sua missione, la Fondazione può cedere in prestito a terzi le opere d'arte di proprietà della Città.

Per il prestito a terzi di opere in deposito occorre il consenso del deponente.

Art. 16 Proprietà degli immobili e delle infrastrutture

La Città mette a disposizione a titolo gratuito della Fondazione tutti i locali, uffici amministrativi, archivi e spazi espositivi occupati dal Museo d'Arte di Lugano al LAC nel rispetto della Convenzione tra Cantone Ticino e Città di Lugano per la messa a disposizione e la gestione degli spazi espositivi presso il LAC" del 14 settembre 2010.

Le infrastrutture ivi esistenti (arredamento, infrastrutture tecniche ed informatiche) rimangono di proprietà della Città e vengono date in comodato alla Fondazione che ne avrà la necessaria cura. La manutenzione ordinaria è a carico della Fondazione, quella straordinaria a carico della Città. Nell'ambito dei servizi preposti alla manutenzione ordinaria, in particolare per il *Facility Management*, la Fondazione è tenuta a far capo alle prestazioni offerte dal LAC.

Art. 17 Personale

Compatibilmente con le risorse finanziarie a sua disposizione la Fondazione si avvale di personale qualificato in numero adeguato, a cui assicura condizioni di lavoro almeno analoghe a quelle previste dalla Città per i suoi dipendenti.

La Fondazione adotta un Regolamento interno dei dipendenti volto a regolare le norme di assunzione, i diritti ed i doveri dei dipendenti, le classi di stipendio e la fine del rapporto di lavoro.

Ai dipendenti della Città di Lugano trasferiti alle dipendenze della Fondazione deve essere mantenuto il rapporto assicurativo con la Cassa Pensioni di Lugano (CPDL).

Art. 18 Pubblicità al sostegno

Sulle pubblicazioni e sul materiale di diffusione pubblicitario ed informativo viene richiesta la dicitura "Con il sostegno della Città di Lugano".

Art. 19 Archiviazione

La Fondazione provvede autonomamente alla corretta archiviazione dei propri documenti aventi valore archivistico. Essa gestisce i documenti in maniera ordinata, sistematica e razionale, garantendo in particolare la disponibilità, l'integrità, la protezione e la sicurezza dei dati raccolti, adottando le necessarie misure organizzative.

Art. 20 Protezione dei dati

La Fondazione garantisce la protezione dei dati, in particolare quella di comodanti, donatori e benefattori in genere, tranne nel caso in cui costoro desiderino essere resi noti al pubblico.

OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE

Art. 21 Piano strategico quadriennale

La Fondazione dovrà elaborare ogni quattro anni un piano strategico quadriennale per l'insieme delle sue attività. Dal documento dovranno emergere tutte le possibili fonti di finanziamento siano esse pubbliche o private, così come la totalità delle spese previste per la gestione del Museo.

Art. 22 Fondo di compensazione e rischi

La Fondazione si impegna a raggiungere e mantenere un equilibrio finanziario alla fine di ogni periodo quadriennale. A tal fine la Fondazione si impegna a costituire un fondo interno per la compensazione dei rischi.

Art. 23 Preventivi, rendiconti e rapporti

Ogni anno la Fondazione fornirà alla Città, i seguenti documenti:

- il rapporto di attività annuale, bilancio e conto economico;
- il rapporto di revisione.

Art. 24 Contributi finanziari

La Fondazione si impegna a sollecitare ogni possibile contributo finanziario pubblico o privato lecito.

La Fondazione è direttamente beneficiaria dei sussidi pubblici o privati. I sussidi sono esclusivamente destinati al raggiungimento degli scopi della Fondazione e non possono essere devoluti a terzi.

FINANZIAMENTO

Art. 25 Contributo annuale

Tenuto conto della partecipazione al finanziamento del Cantone, la Città si impegna a versare alla Fondazione un contributo annuale fisso iscritto nel preventivo del Comune di complessivi di CHF 3'400'000.- per il raggiungimento dei suoi scopi.

Il montante forfettario è versato dalla Città all'inizio di ogni anno d'esercizio entro la fine del mese di gennaio.

Se la Città procede direttamente all'acquisto di opere d'arte, il relativo costo non può incidere sull'importo annuale da assegnare alla Fondazione per il medesimo scopo.

Art. 26 Risultati d'esercizio

Il risultato d'esercizio della Fondazione è determinato dal saldo tra i costi totali (inclusi gli ammortamenti ed i costi per la costituzione del fondo interno per la compensazione dei rischi) ed i ricavi totali dell'anno di riferimento.

Eventuali eccedenze positive d'esercizio devono essere affidate ad un fondo di compensazione dei rischi per la gestione delle attività della Fondazione. Eventuali eccedenze negative d'esercizio sono coperte tramite un prelevamento di pari importo dal suddetto fondo.

Art. 27 Valutazione dell'adempimento del contratto

Il Municipio verificherà annualmente il raggiungimento degli obiettivi da parte della Fondazione di cui alla presente convenzione.

Art. 28 Misure di risparmio

Per l'intera durata della convenzione, misure di risparmio generali approvate dal Municipio di principio non possono di principio intaccare né il montante globale forfettario né quelli specifici aggiuntivi. Le parti possono tuttavia negoziare una riduzione fino ad un massimo del 5% del montante annuale forfettario e di quelli specifici.

Art. 29 Diritto di accesso agli atti contabili

Al Municipio ed agli uffici da esso delegati viene garantito l'accesso a tutti i documenti contabili.

Art. 30 Durata e modifica della Convenzione

La presente Convenzione è valida per il periodo quadriennale dal 1.1.2016 al 31.12.2019

Se la convenzione non viene disdetta con un preavviso di due anni, si ritiene automaticamente rinnovata per un ulteriore quadriennio.

Durante il periodo di validità ogni modifica dovrà essere concordata fra le parti.

Art. 31 Modifica degli scopi o fine della Fondazione

Nel caso in cui gli obiettivi della Fondazione non possano più essere perseguiti, le parti si accordano sui passi da intraprendere di concerto con il Cantone.

Art. 32 Contenzioso

Un eventuale contenzioso relativo alla Convenzione viene gestito prioritariamente da una Commissione di mediazione costituita da un rappresentante della Città, da un rappresentante della Fondazione e da un mediatore scelto di comune accordo da Città e Fondazione. Nel caso in cui la Commissione non riuscisse a raggiungere un accordo, è data la competenza delle Autorità amministrative.

Per il Municipio

Il Sindaco: Il Segretario Generale:

Per il Consiglio di Fondazione

Il Presidente: Il membro: